

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XIII N. 1-A e 3-bis

PROPOSTE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

PRESENTATE DALLA

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati Leone, *presidente*
e dei deputati: Bonino, Bucciarelli Ducci, Cavallari Vincenzo, Colitto, De Martino Francesco,
Dominedò, Laconi, Sereto, Tesauro e Tozzi Condivi

RELAZIONE AGGIUNTIVA DELLA GIUNTA DEL REGOLAMENTO SUL NUOVO TESTO DELL'ARTICOLO 30

Seduta del 12 marzo 1958

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta del Regolamento si è riunita il 5 marzo scorso per esaminare gli emendamenti presentati alle proposte di modifica di cui al documento XIII n. 1-A e 3, concernenti l'articolo 30 del Regolamento ed in particolare il numero e le competenze delle Commissioni permanenti.

Dopo lunga e approfondita discussione nel corso della quale tutta la materia è stata oggetto di riesame, la Giunta ha deciso di proporre un nuovo testo in ordine al quale occorre sottolineare:

1°) la Giunta ha ritenuto non doversi discostare dalla linea sin qui seguita di determinare il numero e la competenza delle Commissioni non già in base al principio del raggruppamento per materie, bensì seguendo il criterio dei settori di attività statali nel senso di fare aderire fin quanto possibile le Commissioni permanenti alla struttura ed alla organizzazione amministrativa dello Stato, salvo raggruppare i settori più affini, come ad

esempio quelli delle finanze e tesoro, ovvero dei trasporti;

2°) degli emendamenti presentati la Giunta ha accolto parzialmente quello degli onorevoli Lucifredi, Bozzi, Russo e Tozzi Condivi nel senso di specificare la competenza della nuova I Commissione in materia di ordinamento amministrativo dello Stato. Ha ritenuto però — con la sola riserva dell'onorevole Tozzi Condivi — che gli affari della Presidenza del Consiglio (fra i quali rientrano la stampa, il turismo, gli spettacoli, le attività sportive ed in genere tutto ciò che grava sul bilancio di tale organo) debbano essere separati dagli affari interni e uniti, invece, a quelli relativi all'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato e, si è aggiunto, delle Regioni, i cui affari, come è noto, sono trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Giunta non ha mancato, infatti, di constatare come il Presidente del Consiglio sia organo titolare di funzioni proprie, sia per

effetto dell'articolo 95 della Costituzione che gli attribuisce la direzione politica generale del Governo, la responsabilità ed il coordinamento dell'indirizzo politico ed amministrativo dei Ministri, sia per effetto della nota legge, ancora in corso di esame dinanzi alla Camera, la quale specifica il modo in cui si attuano tali principi. La Giunta ha ritenuto cioè che la sfera di competenza dell'organo Presidenza del Consiglio si concreti oltretutto nella organizzazione delle attività a cui presiede direttamente (stampa, turismo, ecc.) anche nella responsabilità di tutto quel che ha tratto all'ordinamento costituzionale (e cioè politico) ed amministrativo dello Stato e delle Regioni; comprendendo nell'ordinamento amministrativo anche la disciplina del personale dello Stato, in ordine al quale, tuttavia, la Giunta ha ritenuto opportuno non innovare rispetto alle vigenti consuetudini, demandando alla prossima legislatura di affrontare e se del caso risolvere il quesito se sia preferibile l'attuale sistema della competenza frazionata ricondotta ad unità dal convegno dei pareri, rispetto a quello della competenza univoca di una sola Commissione;

3°) la Giunta ha altresì giudicato necessario che la competenza in materia di Enti pubblici locali sia determinata, ma, per affinità di materia, propone che ne sia investita la nuova seconda Commissione (Affari interni e di culto - Enti pubblici locali).

È stata anche oggetto di esame l'attribuzione di competenza in materia di leggi elettorali e la decisione è stata unanime per non farne cenno espresso, rimanendo inteso, però, che le leggi elettorali politiche, nazionali e regionali verranno assegnate alla nuova prima Commissione, mentre per le leggi elettorali amministrative sarà competente la nuova seconda Commissione;

4°) per quanto concerne l'emendamento degli onorevoli Zerbi, Vedovato, Pedini e Montini, la Giunta ha ritenuto di poterlo accogliere, non senza specificare, tuttavia, che i problemi del commercio con l'estero non riguardano soltanto l'importazione e l'esportazione di prodotti dell'industria, ma anche, per esempio, dell'agricoltura. Si è altresì sottolineato che il dicastero del commercio con l'estero - le cui attribuzioni in antico erano note come « scambi e valute » - giova a consentire una visione unitaria (e l'opportuna manovra che può conseguirne) in ordine al problema economico-finanziario della bilancia delle valute al cui movimento contribuiscono, più ed oltre che l'*eximport*, le cosiddette partite invisibili quali i noli marittimi (che ri-

guardano i trasporti) le rimesse degli emigranti e i proventi dei cambi turistici.

Una più adeguata competenza quindi, sarebbe forse ravvisabile in una delle Commissioni finanziarie o in quella degli affari esteri;

5°) la Giunta ha ripreso in esame la proposta di costituire una Commissione per le partecipazioni statali ed è stata concorde - pur con qualche riserva dell'onorevole Bonino - per insistere nel suggerirne la necessità alla Camera.

È stato infatti rilevato che la materia delle partecipazioni sarebbe oggetto di innumeri conflitti fra le diverse Commissioni: finanze e tesoro e industria anzitutto, ed altresì quelle per l'agricoltura, i trasporti, ecc. Prendendo in esame una sola delle *holdings* che dipendono dal nuovo dicastero, l'I.R.I., è agevole constatare come a tale istituto facciano capo le più molteplici attività che vanno da quelle creditizie delle grandi banche (Banca commerciale, Credito italiano, Banco di Roma) a quelle di trasporti marittimi (gruppo Finmare) a quelle industriali (gruppi Finsider, Finmeccanica e Finelettrica) e perfino a quelle turistiche delle terme o dei grandi alberghi, od agricole di talune aziende come, ad esempio, la tenuta di Maccarese. Senza considerare, poi, che in mancanza di una apposita Commissione sarebbe difficile determinare una competenza univoca all'esame del bilancio di tale dicastero le cui attribuzioni, in omaggio al principio adottato del parallelismo fra competenze delle Commissioni e struttura amministrativa dell'ordinamento statale, rendono indispensabile l'istituzione di una Commissione apposita;

6°) una novità presenta il nuovo testo della Giunta rispetto a quello precedente: si tratta della proposta relativa alla istituzione di una apposita Commissione del bilancio per l'esame degli stati di previsione e delle eventuali note di variazione, nonché per l'emanazione dei pareri nel corso dell'esercizio finanziario.

Tale proposta - la cui paternità è da attribuire all'onorevole Tozzi Condivi - è stata accolta all'unanimità dalla Giunta la quale vi ha ravvisato un idoneo strumento per consentire un più profondo esame del bilancio da parte dell'Assemblea e per garantirne la tutela, una volta approvato, a norma dell'articolo 81 della Costituzione.

In attesa che le due Camere deliberino definitivamente sulla proposta della speciale Commissione mista in materia di esame del bilancio dello Stato, la istituzione di questa

nuova Commissione rappresenta un ulteriore passo avanti verso una più adeguata funzionalità della Camera in questo settore nel quale — non sembri inutile rammentarlo — risiede l'origine storica del sistema parlamentare; la nuova Commissione, poi, alleggerendo il pesante lavoro della Commissione finanze e tesoro in merito ai pareri, consentirà che siano accelerati e meglio disciplinati i lavori di tutte le Commissioni, soprattutto in sede legislativa, con evidente beneficio per l'auspicato snellimento delle procedure parlamentari.

Ove l'istituzione di tale nuova Commissione fosse approvata, occorrerebbe di conseguenza coordinare tutte le norme regolamentari relative all'esame dei bilanci ed all'emanazione dei pareri, compito che la Giunta potrebbe eseguire per delega della Camera;

7°) si è infine provveduto ad eliminare dalle attribuzioni della Commissione di Giustizia quella relativa alla procedura giudiziaria, essendosi rilevato che tale particolare materia non è che una parte della sua generale competenza in materia di diritto e si è

anche soppressa la competenza relativa alla alimentazione, in atto attribuita alla Commissione dell'Agricoltura, in considerazione del fatto che tale settore è stato definitivamente assegnato al Ministero dell'agricoltura sotto la specie di una apposita direzione generale;

8°) la Giunta, infine, ha preso in esame le proposte dell'onorevole Tozzi Condivi dirette a modificare l'articolo 27 del Regolamento, in materia di composizione numerica delle Commissioni, nonché il terzo comma dell'articolo 30, in materia di esame di progetti concernenti il personale dello Stato.

La Giunta non ha ritenuto di poter formulare al riguardo concrete proposte alla Camera avendo opinato che in merito alla composizione numerica delle Commissioni sia opportuna una più approfondita e matura riflessione e, quanto ai pareri su provvedimenti di personale, avendo ribadito il proposito di affidare alla prossima legislatura il compito di studiare e risolvere il problema nel suo complesso.

TESAURO, *Relatore.*

NUOVO TESTO PROPOSTO

ART. 30.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I. — Affari della Presidenza del Consiglio dei ministri — Ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato e delle Regioni.
- II. — Affari interni e di culto — Enti pubblici locali.
- III. — Affari esteri — Emigrazione.
- IV. — Diritto — Ordinamento giudiziario — Affari di giustizia.
- V. — Bilancio.
- VI. — Finanze e tesoro.
- VII. — Partecipazioni statali.
- VIII. — Difesa.
- IX. — Istruzione e belle arti.
- X. — Lavori pubblici.
- XI. — Trasporti — Poste e telecomunicazioni — Marina mercantile.
- XII. — Agricoltura e foreste.
- XIII. — Industria e commercio — Artigianato — Commercio con l'estero.
- XIV. — Lavoro — Assistenza e previdenza sociale — Cooperazione.
- XV. — Igiene e sanità pubblica.

Sopprimere il secondo comma.